

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dott.ssa Maria Mitola Presidente

Consigliere rel. - dott.ssa Alessandra Piliego

- dr. Oronzo Putignano Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 604/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale societario rituale pronunciato in data 24 febbraio 2022

TRA

Teatri di Bari società cooperativa, già Teatri di Bari – Consorzio Società Cooperativa (Avv.to Giuseppe Castellana Soldano)

Centro Polivalente Di Cultura Gruppo Abeliano Soc. coop. (Avv.to Gennaro Stanzione)

All'udienza del 07.02.2023 la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Premesso in fatto che nel corso del 2014 il sistema di finanziamento nel settore teatrale per il triennio 2015-2017 veniva rimodulato classificando subito dopo i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale (TRIC).

Al fine di fruire dei finanziamenti, le due strutture teatrali Coop. KISMET e Coop. Gruppo ABELIANO (unitamente alla cooperativa CO&MA) decidevano di costituire un TRIC.

Con atto costitutivo del 05/12/2014 (Rep. 48350 – Racc. 17851) autenticato a firma del Notar Labriola Michele nasceva la società consortile cooperativa per azioni denominata "Teatri di Bari - Consorzio società cooperativa" fra le società "Cooperativa Kismet a r.l.", "CO&MA società cooperativa" e "Centro Polivalente Di Cultura Gruppo Abeliano società cooperativa", avente sede legale in Bari.

Venivano, altresì, sottoscritti due patti parasociali:



- 1) con il primo, del 6 dicembre 2014, venivano previsti i seguenti impegni: punto i): "il Gruppo Abeliano e Kismet metteranno a disposizione in comodato gratuito le attrezzature in loro dotazione e gli allestimenti degli spettacoli già in repertorio" punto j): "le cooperative Gruppo Abeliano e Kismet provvederanno a fatturare al Consorzio i costi di locazione nonché le utenze delle attuali sale teatrali; gli importi saranno definiti con ulteriori accordi";
- 2) con il secondo del 1°.6.2017, in deroga "temporanea" ai precedenti patti parasociali, si stabiliva per un triennio, a partire dal 1.6.2017, la precisa assegnazione degli incarichi di amministrazione e di direzione artistica.

Sin dai primi mesi di vita del Consorzio i rapporti tra i soci sono stati conflittuali fino a sfociare in contrasti giudiziari.

Il 20.1.2020, con delibera dell'assemblea straordinaria, nonostante la decisa opposizione del Gruppo Abeliano, il Consorzio di Cooperative TEATRI DI BARI diveniva società cooperativa a mutualità prevalente", il cui Statuto, all'art. 43 prevedeva: "Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché fra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite ad un arbitro unico nominato dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità E IL SUO GIUDIZIO SARÀ INAPPELLABILE, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5"

In virtù della suddetta clausola compromissoria il Gruppo Abeliano promuoveva arbitrato societario instando per la nomina di un arbitro unico in ordine al mancato pagamento di fatture emesse dal socio Abeliano nei confronti della Cooperativa Teatri di Bari per € 242.931,90, riportanti la causale "fitti struttura" emesse in base a contratto di nolo della propria sala teatrale.

Si costituiva la Cooperativa Teatri di Bari contestando la fondatezza della domanda.

Deduceva che non era intervenuto alcun accordo diretto a stabilire il costo di affitto delle strutture teatrali in favore del Consorzio ma solo un patto pluriennale di ripiano dei debiti pregressi, della durata di 19 anni, approvato nel 2015 tra i soci Kismet e Abeliano.

Detto piano prevedeva a carico della Cooperativa Teatri di Bari l'emissione di fatture (riferite atecnicamente a nolo strutture) dell'ammontare, in favore dell'Abeliano, di € 10.000,00 mensili per i primi 7 anni e di € 2.000,00 per i successivi 12 anni ed in favore del Kismet, di € 6.000,00 mensili per i primi 7 anni e di € 5.000,00 per i successivi 12 anni.



Sentenza n. 761/2023 pubbl. il 11/05/2023 RG n. 604/2022

Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'Abeliano al pagamento di € 93.569,72 per essere receduto di fatto dal Consorzio prima dei 19 anni.

Disposta una CTU, l'Arbitro Unico, con lodo del 24.02.2022, accoglieva la domanda dell'Abeliano e condannava la Cooperativa Teatri di Bari al pagamento della somma complessiva di € 241.130,90, oltre che al pagamento delle spese di CTU e della procedura.

Argomentava che l'oggetto controverso del giudizio mirava a stabilire se le fatture emesse da Kismet ed Abeliano trovavano effettiva corrispondenza nella causale indicata (nolo strutture), ovvero, se detta causale era riportata in senso atecnico per indicare somme che la Teatri di Bari girava ai due soci teatri in adempimento di un piano pluriennale (diciannovennale) dei costi, destinato, prevalentemente, al pagamento dei debiti pregressi, contratti in epoca antecedente alla costituzione del Consorzio.

Aderiva alla prima prospettazione motivando la illegittimità di un eventuale accordo tra due consorziati diretto a mascherare, con la emissione di fatture mensili aventi ad oggetto beni o servizi resi in favore del Consorzio, il versamento da parte di quest'ultimo di somme mensili in loro favore, al fine di consentire il risanamento dei rispettivi bilanci e provvedere, in tutto o in parte, al pagamento di debiti pregressi.

Spiegava che proprio la struttura del Consorzio- che, come esattamente evidenzia la parte resistente richiamando l'art. 27 della cd. Legge Basevi (D.Lgs. C.P.S. 157/47), permette alle cooperative "la costituzione di una struttura organizzativa comune", volta non già ad annullare le identità delle consorziate, ma a facilitarne i loro scopi mutualistici e "l'esercizio in comune di attività economiche" - rendeva coerente la tesi di parte ricorrente del nolo strutture teatrali, legittimando le fatture a questo titolo emesse dalle due cooperative e giustificando le corrispondenti annotazioni contabili della resistente Teatri di Bari fra i costi di gestione.

Precisava che detta prospettazione trovava ulteriore riscontro alla luce del punto j) del primo patto parasociale del 6.12.2014("le cooperative Gruppo Abeliano e Kismet provvederanno a fatturare al Consorzio i costi di locazione nonché le utenze delle attuali sale teatrali; gli importi saranno definiti con ulteriori accordi") da cui emergeva la volontà delle parti di concedere non già l'uso dei locali, intesi come strutture murarie, ma dei rispettivi teatri.

Riteneva, al contrario, sprovvista di idoneo supporto probatorio la tesi del piano pluriennale dei costi spiegando, quanto alla copiosa corrispondenza di cui agli all.ti 42-72 prodotti dalla resistente, che le comunicazioni dell'Abeliano di debiti in scadenza e le conseguenti richieste di acconti sulle fatture emesse, ben potevano intendersi come conferma del ritardo nel pagamento delle fatture da parte del Consorzio e delle urgenze finanziarie del Gruppo Abeliano



rirmato Da: PILIEGO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3fef02b175ed2528554df341a3fe1108 imato Da: MITOLA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 151b9641e19c26f3

Precisava che la mail del 9.10.2015 avente ad oggetto "ipotesi di fitto", con allegati conteggi su foglio di calcolo Excel, (doc. 42 fascicolo resistente), più volte richiamata dalla resistente quale prova del patto pluriennale e in tal senso evocata dai testi addotti dalla resistente medesima, in realtà si sostanziava in un esercizio contabile inidoneo a superare la soglia della mera ipotesi di calcolo.

Concludeva, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, che il c.d. patto pluriennale, quand'anche fosse stato oggetto di discussione fra le parti, non aveva alcuna giuridica rilevanza sia perché, trattandosi di un mero conteggio, mancavano gli elementi essenziali del contratto, sia soprattutto perché, sebbene convocata, non risultava essersi effettivamente svolta l'adunanza consiliare indicata come luogo e tempo di approvazione e sottoscrizione del "patto".

Aggiungeva, infine, che non era stata offerta alcuna prova in ordine al formale recesso dell'Abeliano dal rapporto associativo.

Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione ex art. 829 co. 2 cpp la Cooperativa Teatri di Bari invocando la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed in particolare la violazione del disposto di cui all'art. 1362 cc.

Deduceva che l'Arbitro Unico aveva privilegiato la prospettazione dell'Abeliano fondandosi esclusivamente su criteri di verosimiglianza giuridica, omettendo qualsivoglia indagine in ordine alla concorde volontà delle parti quale emergente dalla copiosa corrispondenza ed in particolare dalla mail di cui all'all. 42.

Censurava l'omessa valutazione di quest'ultimo documento di cui l'Arbitro non aveva offerto neanche una descrizione dei contenuti.

Si è costituito l'Abeliano contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione ed instando per il rigetto.

L'impugnazione non può essere accolta.

Come già diffusamente argomentato dall'Arbitro, dalla scritture contabili e dalla CTU espletata è emerso che, nel corso degli anni, la Cooperativa Teatri di Bari ha erogato ai soci Kismet ed Abeliano somme di denaro per cui sono state emesse fatture recanti come causale nolo strutture e rimborso utenze.

L'oggetto del contendere, come visto, ha natura interpretativa concernendo la corrispondenza delle somme erogate alla causale indicata sulle fatture come "nolo strutture" ovvero all' adempimento di un piano pluriennale di costi destinato prevalentemente al pagamento di debiti contratti in epoca antecedente alla costituzione del Consorzio.

L'Arbitro Unico ha aderito alla prima delle due prospettazioni con plurime argomentazioni, sviluppate alle pagg. 16- 25 del lodo, contestate con l'odierna impugnazione.



A questo punto, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente (Sez. 1 - , Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020; Sez. 1 - , Ordinanza n. 32838 del 08/11/2022).

E' quindi ammissibile l'impugnazione del lodo che manchi in modo assoluto di motivazione; il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod.proc.civ, in relazione all'art. 823, n. 3, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione (Sez. 6 - 1, n. 12321 del 18/05/2018, Rv. 649065 - 01; Sez. 1, n. 28218 del 18/12/2013, Rv. 629281 - 01; Sez. U, n. 24785 del 08/10/2008, Rv. 604881 - 01; Sez. 1, n. 8529 del 23/06/2000; Rv. 537935 - 01; Sez. 1, n. 7588 del 17/07/1999, Rv. 528712 - 01; Sez. 1, n. 5371 del 11/04/2001, Rv. 545822 - 01; Sez. 1, n. 7600 del 05/06/2001, Rv. 547281 - 01).

Orbene, nel caso di specie, parte impugnante ha ravvisato la carenza di motivazione dell'atto impugnato in ordine alla causale delle somme di denaro erogate ai soci Abeliano e Kismet sotto il duplice profilo della omessa:

- indagine sulla concorde volontà delle parti in violazione del disposto di cui all'art. 1362 cc;
- valutazione dell'allegato n. 42 che integrerebbe "il patto parasociale".

In realtà, dalla lettura del lodo impugnato non si ravvisa alcuna carenza motivazionale nel senso indicato dalla giurisprudenza.

L'Arbitro, infatti, ha concluso per l'effettiva esistenza del nolo strutture ed ha accolto la domanda del Gruppo Abeliano di pagamento del credito che è stata adottata sulla base di un'attenta valutazione di tutte le risultanze istruttorie nonché su convergenti argomentazioni di ordine logico e giuridico

L'Arbitro ha evidenziato, in prima battuta, l'illegittimità di accordi tra due consorziati mirati a "mascherare", con emissione di fatture per servizi resi in favore del Consorzio, il versamento di somme, da parte di quest'ultimo, dirette al pagamento di debiti contratti prima della costituzione del Consorzio medesimo.

Di contro ha evidenziato che la costituzione di una struttura organizzativa comune non priva l'autonomia dei consorziati ma agevola gli scopi mutualistici e l'esercizio in comune di attività economiche il che giustifica la messa a disposizione, a titolo oneroso, delle strutture teatrali come



riportato in fattura nonché annotato tra i costi di gestione del Consorzio in ossequio a quanto riportato nel punto J) del patto parasociale sottoscritto il 6.12.2014 ("le cooperative Gruppo Abeliano e Kismet provvederanno a fatturare al Consorzio i costi di locazione nonché le utenze delle attuali sale teatrali; gli importi saranno definiti con ulteriori accordi").

L'arbitro ha, altresì, escluso che dalla copiosa corrispondenza della Teatri di Bari, cristallizzata negli allegati 42-72, possa ricavarsi la prova univoca della sussistenza di un patto pluriennale spiegando che le comunicazioni, da parte dell'Abeliano, di debiti in scadenza e le richieste di acconti su fatture emesse non erano suscettibili di lettura univoca ben potendosi intendere come conferma del ritardo nel pagamento delle fatture da parte del Consorzio e delle urgenze finanziarie del Gruppo Abeliano. Ha preso, altresì, posizione sulla mail del 9.10.2015, cristallizzata nell'allegato 42 avente ad oggetto "ipotesi di fitto", con allegati conteggi su foglio Excel escludendo, tuttavia, che integrasse la prova di un patto parasociale, sostanziandosi, invece, in un "esercizio contabile inidoneo a superare la soglia della mera ipotesi di calcolo" (vd. lodo pag. 22).

A riscontro di dette conclusioni, l'Arbitro ha menzionato le dichiarazioni rese dall'informatore Cangialosi, consulente dell'Abeliano nonché destinatario di detta mail, che ha escluso l'approvazione di un patto pluriennale dei costi nonché l'effettivo svolgimento dell'adunanza consiliare del 12.10.2015 in occasione della quale, secondo i testi dell'odierna parte impugnante sarebbe stato approvato e sottoscritto il patto.

Ha, quindi, ulteriormente concluso, che quand'anche il patto pluriennale fosse stato oggetto di discussione tra le parti, ugualmente non avrebbe alcuna rilevanza giuridica trattandosi di un mero conteggio in assenza degli elementi essenziali del contratto nonché della formale approvazione e sottoscrizione del patto nella sede consiliare.

Senza contare che, come pure rimarcato a pag. 25 del lodo, l'esclusione del Gruppo Abeliano, a seguito della trasformazione della Teatri di Bari da Consorzio in Cooperativa, in mancanza di prova di diverse pattuizioni, avrebbe comportato l'oggettiva impossibilità di prosecuzione del patto.

Ciò posto, trattasi di una motivazione non già apparente o di mera "verosimiglianza giuridica" ma completa, logica e articolata, fondata su una meticolosa analisi di tutte le risultanze probatorie in atti compreso l'allegato n. 42 in ordine al quale sono state illustrate convincenti ragioni, di natura formale e sostanziale, che depongono fondatamente per l'insussistenza dell'approvazione, tra le parti, di un patto pluriennale di costi.

A fronte di tali univoche argomentazioni, le censure avanzate dalla società Cooperativa Teatri di Bari mirano ad ottenere un nuovo esame di merito, precluso a questa Corte.



Sentenza n. 761/2023 pubbl. il 11/05/2023

RG n. 604/2022

L'atto di impugnazione si limita a sovrapporre alla valutazione che dei fatti ha dato l'arbitro una propria differente lettura.

Parte impugnante contesta formalmente la violazione dell'art. 1362 cc ma al fine di ottenere di fatto una nuova delibazione delle risultanze probatorie aderente alla prospettazione del piano pluriennale dei costi.

L'impugnazione va, pertanto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€241.130,90) ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod. (parametri minimi attesa la semplicità della questione affrontata, assenza di istruttoria).

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato

PQM

La Corte di Appello di Bari, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione ex art. 829, co. 2°, c.p.c. proposta da Teatri di Bari Società Cooperativa, già Teatri di Bari - Consorzio Società Cooperativa avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 24/02/2022 tra la stessa società ed il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano Soc. Coop., così provvede:

- rigetta l'impugnazione;
- condanna Teatri di Bari Società Cooperativa al pagamento, in favore del Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano Soc. Coop delle spese del grado che liquida in € 4.997,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio della 1[^] Sez. Civile della Corte di Appello di Bari del 9.05.2023

Il Presidente

Dott.ssa Maria Mitola

Il Consigliere est.

Dott.ssa Alessandra Piliego

